(N. 258-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato nord-atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Con le clausole della Convenzione firmata ad Ottava il 20 settembre 1951 i paesi facenti parte dell'Organizzazione del Patto atlantico, nel quadro della loro collaborazione, hanno inteso tutelare ed insieme facilitare la funzionalità dell'Organizzazione medesima – per ciò che concerne l'esplicazione delle sue attività civili – adottando disposizioni grazie alle quali alla N.A.T.O., in quanto organismo internazionale, ai rappresentanti permanenti presso di essa, agli altri rappresentanti, nonchè ai suoi funzionari ed agli esperti da essa inviati eventualmente in missione vengono accordate integralmente od in parte le cosidette immunità ed i privilegi dal diritto internazionale riconosciuti ai membri del Corpo diplomatico.

Giustamente, pertanto, è stato osservato che la presente Convenzione costituisce lo *status* della N.A.T.O. e dei suoi organi civili, rappresentanti e funzionari. È opportuno aggiungere subito che gli organi civili di cui trattasi hanno sede tutti fuori del nostro Paese (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia) e pertanto l'Italia sarebbe tenuta, attualmente, a concedere i privilegi previsti dalla Convenzione in oggetto soltanto in relazione ai casi limitati di rappresentanti o delegazioni in transito per la penisola o di riunioni che si tenessero sul territorio della Repubblica.

In base alla Convenzione in esame, alla N.A.T.O. viene riconosciuta personalità giuridica con capacità ad impegnarsi in nome proprio, acquistare, vendere e costituirsi in giudizio. Ai beni ed agli averi dell'Organizzazione – come alla Organizzazione stessa – è assicurata la immunità giurisdizionale ed è garantita una completa esenzione fiscale, nonchè l'inviolabilità delle sue sedi e dei suoi archivi. Per quanto concerne i privilegi e le immunità del personale (accennate negli articoli 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21) teniamo a mettere in evidenza che esse sono piene (cioè analoghe a quelle accordate ai membri del Corpo diplomatico) quando si tratta dei rappresentanti permanenti presso la Organizzazione, più ridotte invece quando si tratta degli altri rappresentanti o dei funzionari ed esperti.

Affinchè, tuttavia, non possano verificarsi abusi od irregolarità, la Convenzione prevede determinate misure. Innanzi tutto, per quanto riguarda i funzionari dell'Organizzazione, le categorie di essi alle quali dovranno essere concesse le immunità ed i privilegi saranno stabilite con accordi da prendersi tra la N.A.T.O. ed i Governi degli Stati interessati, e la lista dei loro nomi sarà trasmessa a tutti gli Stati facenti parte dell'Organizzazione. Se, poi, uno degli Stati membri riscontrasse che da parte del personale si è dato luogo a qualche abuso relativamente ai concessi privilegi, lo Stato può pretendere che la persona che ha dato occasione al verificarsi dell'abuso lamentato lasci il territorio nazionale. D'altro canto, in alcuni casi, il Consiglio della N.A.T.O. potrà altresì sospendere le immunità od i privilegi goduti dai funzionari dell'Organizzazione.

Infine, nell'articolo 16, è ribadito il principio per cui i privilegi e le immunità previste dalla Convenzione – conformemente al diritto internazionale – non saranno applicate dagli Stati ai rappresentanti o funzionari che sono ad essi legati dal vincolo della cittadinanza.

La presente Convenzione, sottoposta a ratifica, entrerà in vigore allorchè sei almeno degli Stati firmatari avranno depositato le loro ratifiche presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Essa potrà essere denunciata con un anno di preavviso.

Onorevoli Senatori,

premesse le suindicate considerazioni e con riferimento ad esse, riteniamo di potervi senz'altro esortare a concedere al Presidente della Repubblica l'autorizzazione a ratificare la Convenzione da noi brevemente illustrata.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.